



CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università Telematica Giustino Fortunato, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università", con sede legale in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano, 12- C.F. 920404606025, rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe Acocella.

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, con sede legale a Lecce (LE) cap. 73100, C.F.: 80016320758, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal dott. Antonio Lezzi in qualità di Presidente e rappresentante legale;

Premesso

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;

Visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*;



- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento - Telematica rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

convengono quanto segue

ART. 1

(finalità dell'accordo)

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

ART. 2

(impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

ART. 3

(tipologie dei corsi di studio)

1. Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo



anno dei corsi di laurea, l'Università Giustino Fortunato si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- LMG/01 Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;

ART. 4

(contenuto dei corsi di laurea)

1. L'Università Giustino Fortunato di Benevento – TELEMATICA, garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto privato
- IUS/04 – Diritto Commerciale
- IUS/07 – Diritto del Lavoro
- IUS/10 – Diritto Amministrativo
- IUS/12 – Diritto Tributario
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica
- SECS-P/07 – Economia Aziendale
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

ART.5

(condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e laurea magistrale)

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno ai corsi di laurea di cui all'art. 3, che abbiano acquisito, almeno 90 crediti formativi per gli iscritti ai corsi di laurea triennali, almeno 60 crediti formativi per gli iscritti al corso di laurea magistrale e almeno 150 crediti formativi per gli iscritti ai corsi di laurea a



ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Responsabile del Corso di Studi per il successivo inoltrare al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce.

ART.6

(modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico)

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Giustino Fortunato, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

ART. 7

(numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili)

1. L'Università Giustino Fortunato e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Lecce firmatario la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di dicembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente dell'Università Giustino Fortunato di Benevento.



ART. 8

(referenti organizzativi)

1. L'Università Giustino Fortunato di Benevento – TELEMATICA e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi, possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, è opportuno inserire momenti di verifica, al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

ART. 9

(collaborazione didattica)

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno, durante il periodo di tirocinio.
2. L'Università Giustino Fortunato di Benevento – TELEMATICA si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dall'Università Giustino Fortunato di Benevento, riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

ART. 10

(obblighi ed impegni delle parti)

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 e che saranno iscritti ai corsi di laurea e



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA



CONSIGLIO PROVINCIALE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
LECCE

svolgeranno il tirocinio frequentando lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, indicato dall'Ordine stesso, per un intero semestre.

2. Il tirocinante/studente, una volta ammesso allo svolgimento del tirocinio ed alla frequenza dello studio professionale, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza, dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

ART. 11

(Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2)

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione, ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio determina l'inefficacia del tirocinio svolto.

ART. 12

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti per cinque anni.

Lecce, 4 dicembre 2024

Benevento

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce

Il Rettore
Università Giustino Fortunato di Benevento -
TELEMATICA

